

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera di G.M. n. 211 del 4 aprile 1996, riapprovata in sede di convalida dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 23 gennaio 1997, veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una strada di raccordo fra due pubbliche vie, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché variante specifica al P.R.G. ai sensi dell'art. 1, V comma - Legge n. 1/78;

- che, con successiva delibera di G.M. n. 37 del 29.01.1997 veniva approvato il progetto esecutivo dei predetti lavori, il cui "Piano Particellare di Esproprio" identificava il frustolo di terreno da espropriare di proprietà dei coniugi Della Chiara Fernando e Pedrini Ines, residenti in San Giovanni in Marignano - via S. Maria n. 287, censito al Foglio n. 1 del N.C.T. mappale n. 1386 di complessivi mq. 586, da espropriare parzialmente per mq. 48 circa;

- che, con Decreto emesso il 28.02.1997, veniva disposta l'occupazione d'urgenza ex art. 20 - Legge n. 865/71 a favore del Comune espropriante per il terreno di cui sopra;

- che, in data 26.05.97, si procedeva all'immissione in possesso e relativa occupazione di detto terreno con successiva realizzazione della strada in questione, ultimata in data 11.06.1997 e conseguente irreversibile trasformazione del suindicato bene privato;

- che, tutti i succitati provvedimenti, venivano impugnati dai coniugi "Della Chiara / Pedrini" avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna il quale, in sede decisionale di merito, annullava tutti gli atti del predetto procedimento, fin dalla dichiarazione di pubblica utilità, giusta sentenza n. 806/97 non modificata dal Consiglio di Stato a seguito di successivo appello proposto dal Comune, giusta sentenza n. 95/99, passata in giudicato;

Visto il frazionamento Prot. n. 17962 del 7.04.1998 che ha debitamente identificato l'utilizzato frustolo di terreno di proprietà privata che, pertanto, risulta ora censito al Foglio n. 1 del N.C.T. di Cattolica, mappale n. 4257 (ex 1386/b) di mq. 46, in luogo degli inizialmente previsti mq. 48;

Dato atto che, per effetto delle sopra richiamate decisioni emesse in sede giurisdizionale amministrativa il Comune ha utilizzato ed utilizza senza titolo, per scopi di pubblico interesse, il bene immobile sopraindicato che, peraltro, mantiene a tutti gli effetti la sua destinazione a strada comunale perseguita con la sua costruzione ed in conformità alle previsioni di P.R.G.;

Preso altresì atto che i coniugi "Della Chiara / Pedrini" in data 12.06.2003 notificavano al Comune il ricorso per ottemperanza proposto avanti al T.A.R. dell'Emilia Romagna al fine di ottenere la restituzione nello "status quo antea" del loro terreno, come sopra occupato ed utilizzato;

Preso atto dell'avvenuta costituzione del Comune e dell'avanzata richiesta giudiziale di pronuncia ex art. 43, 3 comma - D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.;

Preso atto che l'art. 43 del succitato D.P.R. 327 disciplina l'ipotesi dell'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse e risulta pertanto applicabile alla soprarichiamata situazione;

Preso atto che l'Amministrazione, valutati gli interessi in conflitto, ha ritenuto di promuovere il relativo procedimento confermando con deliberazione consiliare n. 43 del 28.08.2003, debitamente notificata, la preminenza dell'interesse pubblico al mantenimento del bene;

Preso atto della sentenza n. 2160 del 9.10.2003, depositata il 27.10.2003, con la quale la I sezione del T.A.R. Emilia Romagna, pronunciando sull'anzidetto ricorso dei coniugi "Della Chiara" dispone:

- a)- la non restituzione del bene di proprietà dei coniugi Della Chiara Fernando e Pedrini Ines, senza limiti di tempo;
- b)- la condanna del Comune di Cattolica a risarcire ai medesimi il danno economico subito determinato secondo i parametri indicati al comma 6 del citato art. 43;

Disposta a tal proposito e conformemente al dettato normativo e alla decisione del T.A.R. la quantificazione del predetto risarcimento danno che, oltre al valore di mercato del bene utilizzato rapportato al momento dell'occupazione "sine titolo" cioè al 26.05.1997 pari ad Euro 4.286,59 include, sia la rivalutazione monetaria sulla somma così risultante a decorrere dalla suindicata data (26.05.1997) sino all'effettiva liquidazione, sia gli interessi moratori calcolati sempre dalla medesima data ma limitatamente al predetto capitale non rivalutato di Euro 4.286,59 il tutto per un ammontare complessivo di Euro 7.014,60;

Dato atto che il relativo mandato di pagamento emesso per quanto sopra a favore dei coniugi "Della Chiara / Pedrini" è stato depositato in data 14.11.2003 presso la Tesoreria comunale "Banca delle Marche" S.p.A. agenzia di Cattolica, a completa disposizione dei medesimi, debitamente avvisati con raccomandata Prot. n. 10421 del 14.11.03;

Ritenuto quindi di procedere all'acquisizione del suindicato bene immobile conformemente al disposto di

cui al IV comma ex art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e conformemente a quanto deciso dal T.A.R. con la surrichiamata sentenza n. 2160/2003, esecutiva, fatti comunque salvi e convalidati per quanto occorrer possa, gli atti e gli effetti del procedimento già promosso ai sensi dell'art. 43, I comma, anteriormente al deposito della succitata sentenza, stante la risultata, sostanziale condivisione del fine ultimo perseguito, espressa dalla sentenza medesima;

Visto:

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Dec. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo Unico degli Enti Locali";
- la L.R. 19.12.2002 n. 37 e s.m.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m. Testo Unico in materia di Espropriazione;

D E T E R M I N A / D E C R E T A

- di acquisire - come acquisisce - al demanio Comunale ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm. ed in esecuzione della sentenza della I sezione T.A.R. Emilia Romagna n. 2160 del 9.10.2003, depositata il 27.10.2003, citata in premessa, esecutiva, il frustolo di terreno censito al Foglio n. 1 del N.C.T. di Cattolica, mappale n. 4257 di mq. 46 di proprietà dei coniugi, in comunione legale, Della Chiara Fernando, nato a Tavullia (PU) il 26.04.1923 (Cod. Fisc. DLLFNN23D26L081I) e Pedrini Ines, nata a Mussigny (Francia) il 20.04.1934 (Cod. Fisc. PDRNSI34D60Z110V) residenti in San Giovanni in Marignano - Via Santa Maria n. 287;

- di dare atto, come esposto in premessa, che in esecuzione della succitata sentenza ed ai sensi del citato comma 4 ex art. 43, è stato quantificato nell'importo complessivo di Euro 7.014,60 il previsto risarcimento danno a favore dei coniugi "Della Chiara / Pedrini" con relativo deposito in data 14.11.2003 presso la Tesoreria comunale "Banca delle Marche" S.p.A. agenzia di Cattolica;

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia notificato ai coniugi "Della Chiara / Pedrini" nelle forme degli atti processuali civili e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Rimini, esonerando il Conservatore in merito all'iscrizione d'ufficio delle eventuali ipoteche legali e da ogni responsabilità al riguardo, fatti comunque salvi e convalidati per quanto occorrer possa, gli atti e gli effetti del procedimento già promosso ai sensi dell'art. 43, I comma, anteriormente al deposito della succitata sentenza;

- di individuare il dr. Gastone MENTANI, dell'Ufficio Espropri, quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;